

CITTA' DI MOTTOLA

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato dal Consiglio Comunale con delibere n.55/2014, 37/2016 e 50/2017

Indice

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Informativa
- Art. 6 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 7 Notificazione
- Art. 8 Responsabile ed incaricati del trattamento
- Art. 9 Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 10 Modalità di raccolta dei dati
- Art. 11 Obblighi degli operatori
- Art. 11 bis Dispositivi mobili di videosorveglianza
- Art. 12 Diritti dell'interessato
- Art. 13 Sicurezza dei dati
- Art. 14 Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 15 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
- Art. 16 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 17 Comunicazione
- Art. 18 Tutela
- Art. 19 Provvedimenti attuativi
- Art. 20 Norma di rinvio
- Art. 21 Pubblicità del Regolamento
- Art. 22 Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Mottola nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11 comma 1, lett.b) del Codice): le finalità sono quelle indicate nel successivo articolo articolo 6

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per il “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;

d) per “titolare”, il Comune di Mottola, nella persona del Sindaco pro-tempore, legale rappresentante;

e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

k) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza da attivare nel territorio urbano del Comune di Mottola, come indicati nell’allegato A, e collegati alla Sala Server.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell’eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa “minima” (allegato B)

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
4. Il titolare del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza Iniziative coordinate di controllo del territorio

1. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Mottola, sono finalizzate:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;

c) tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del Decreto legge 11/2009;

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con tali finalità si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti la Stazione, le scuole, i parchi gioco e altri luoghi di aggregazione.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare

CAPO II

NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

1. Il Sindaco del Comune di Mottola, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice, nonché alla verifica preliminare, giusta provvedimento del Garante dell'8.4.2010

Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Un ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso il locale comando PL è designato, con apposito decreto sindacale, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati mediante apparati di videosorveglianza, ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Responsabile designa gli incaricati, con proprio atto scritto, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Gli incaricati andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati.

3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

6. Gli incaricati del trattamento, come da atti di nomina, in documenti agli atti, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti ed eventualmente a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, si distinguono tra soggetti abilitati alla sola utilizzazione per la visione in diretta delle immagini trasmesse dalle telecamere di videosorveglianza e soggetti abilitati alla utilizzazione per la visione in diretta delle immagini trasmesse dalle telecamere di videosorveglianza e a visionare le registrazioni. A ciascun incaricato verrà assegnata una password di accesso, della quale è responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio comunale tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità.

L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi aventi rilevanza penale, di danni al patrimonio comunale o attività di Polizia Giudiziaria, dirette e delegate dall'Autorità Giudiziaria.

In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

7. Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune di Mottola si avvale della collaborazione esterna di una Società svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento, in quanto amministratore di sistema/manutentore del sistema di videosorveglianza.

8. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196, a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono state installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo punto, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo).

E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

9. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica e del patrimonio comunale, l'incaricato del trattamento provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente comma, l'incaricato del trattamento procederà quando possibile agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti ottici.

Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico, dovrà salvare files con password nella sezione documenti del disco C del computer.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente comma possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini di polizia giudiziaria, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati. La registrazione sarà duplicata sulla base di tale richiesta e conservata, ma rilasciata alle forze di polizia previa autorizzazione dell'A.C.

I privati vittime di reati che necessitino di avere informazioni eventualmente contenute nelle riprese effettuate, possono accedervi rivolgendosi esclusivamente agli organi di

polizia giudiziaria, cui debbono presentare formale querela relativa all'illecito penale di cui siano stati vittima; a seguito di presentazione di querela, si attiva la procedura di cui al precedente comma, ma ai privati non è mai consentito rilasciare alcun tipo di filmato videoregistrato contenente dati personali

Negli altri casi diversi dai reati, i privati possono fare richiesta di ottenere la visione e/o la duplicazione della videoregistrazione solamente in qualità di interessati, esercitando i diritti di cui all'art.12; nessuna visione e/o duplicazione di videoregistrazione può essere rilasciata quando siano videoripresi dati personali relativi alla riservatezza di altri soggetti.

Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 1, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, in ogni caso, per il periodo massimo di 72 ore dalla loro registrazione, ai sensi del D.L. n.11/2009, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e sono collegate alla Sala Server che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la sala Server ubicata presso il Palazzo di Città o altra sede idonea. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.

5. La registrazione è consentita:

- relativamente al sistema di videosorveglianza della viabilità, nel corso delle 24 ore, fatte salve le disposizioni di cui alle lettera d), all'art. 9, comma 1;
- relativamente al sistema di videosorveglianza in corrispondenza degli edifici di proprietà comunale, o altri luoghi pubblici da individuare preventivamente, e limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici.

6. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 9, comma 1, lettera d) presso la Sala Server. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.

Art. 11 bis - dispositivi mobili di videosorveglianza

1. Il presente articolo disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante dispositivi mobili di videosorveglianza denominati videotrappole da attivare nel territorio urbano e agreste del Comune di Mottola nei siti che saranno di volta in volta individuati con decreto sindacale e apposite informative agli interessati.
2. A maggiore esplicitazione di quanto contenuto nella lettera c) del comma 1° dell'art.VI, tra gli obiettivi di tutela della sicurezza urbana rientra l'utilizzo delle videotrappole mediante le quali scoraggiare e prevenire l'increscioso e diffuso fenomeno dell'abbandono di rifiuti e la creazione di "microdiscariche" sparse nel territorio comunale.
3. Il Comune di Mottola, al fine di controllare l'abbandono e il corretto smaltimento di rifiuti nel territorio, si avvale di telecamere mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.
4. Esse hanno come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.
5. Le videocamere non prevedono la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere . Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le

sole finalità anzidette.

6. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
7. Le telecamere sono configurate in modo da pre-impostare per il loro raggio di ripresa in modalità automatica. Le riprese video a colori, qualora le condizioni di visibilità scendano al di sotto di una soglia impostata, vengono commutate automaticamente in bianco/nero. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con apposite impostazioni o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.
8. Il termine di durata della conservazione delle immagini, considerate le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività e chiusura degli uffici, è limitato a un periodo massimo di sette giorni successivi alla rilevazione fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
9. La tecnologia usata garantisce un'adeguata protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate avviene mediante credenziali di autenticazione abilitanti il soggetto incaricato.
10. La relativa gestione delle immagini può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
11. Si dà atto che il ricorso a classici strumenti di controllo ambientali effettuati dalla Polizia Locale non risulta efficace a causa del notevole sottorganico dell'Ufficio nonché per la vastità del territorio da controllare, nè l'impianto sistemico di videosorveglianza urbana prevede la possibilità del puntamento delle videocamere su tutti i siti oggetto di microdiscarica nè tantomeno nell'agro, per cui risulta che vengono con molta frequenza abbandonati rifiuti lungo le strade e nelle loro pertinenze nonché nelle aree verdi, con effetti devastanti sia sul piano della tutela ambientale che della normale convivenza civile.
12. Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzeranno le videotrappole, ovvero videocamere autonome, ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto e resistenti all'acqua e alla neve. Queste si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o video clip. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.
13. Le videotrappole hanno per oggetto delle zone del territorio comunale, identificate e scelte quali punti sensibili, sulle quali sarà posizionata, secondo le necessità, la c.d. fototrappola, montata su alberi, pali ecc. in base alle singole esigenze, allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi e individuare le persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti.
14. Ai sensi del presente Regolamento Comunale sulla videosorveglianza, approvato con delibera di consiglio comunale, il titolare del trattamento dei dati personali rilevati è il Sindaco che con apposito decreto provvederà a nominare amministratore di Sistema delle videocamere mobili/manutentore/incaricata del trattamento dati la società appaltatrice che avrà l'onere di A) posizionare le videotrappole su indicazione dell'Amministrazione in modalità occultata B) rimuovere le videocamere a fine operazioni C) elaborare i dati personali ai quali ha accesso D) comunicare alle forze di

polizia i dati relativi delle persone o veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti: la successiva fase di accertamento delle configurazioni dell'illecito, verbalizzazione e conservazione dei dati sarà a cura delle forze di polizia

15. Le videocamere mobili sono realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al provvedimento del Garante Privacy 8.4.2010 e rispettano le misure di sicurezza come da certificazioni allegate
16. Nel raggio d'azione della singola videotrappola saranno posizionati in modo chiaramente visibili appositi cartelli su cui è riportata la seguente dicitura: "**Area videosorvegliata - La registrazione è effettuata dal Comune di Mottola al fine di prevenire il fenomeno dell'abbandono di rifiuti.** (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs n. 196/2003 e succ. mod. ed int.)“.

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 6. Alla Sala Server, dove sono ubicate le attrezzature di

registrazione, può accedere il titolare, il responsabile, l'amministratore di sistema, gli incaricati.

2. La Sala Server è chiusa a chiave, è ubicata nel Palazzo di Città o in altra sede idonea, e comunque non accessibile al pubblico.

3. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

d) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice.

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

Art. 17 - Comunicazione

1. Il Comune di Mottola, nella persona del titolare del trattamento, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 19 – Provvedimenti attuativi

1. I siti in cui verranno posizionate le telecamere sono indicati nell'allegato A e ogni variazione dei luoghi sarà oggetto di relazione, predisposta dal Comando PL e assunta con D.G.C. Compete invece al responsabile del trattamento dati l'assunzione dei provvedimenti sulla fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 20 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004 e 8 aprile 2010

Art. 21 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, come previsto dal vigente Statuto comunale.